

PRESTITO SOCIALE VINCOLATO

Foglio Informativo Analitico n. 3 In vigore dal 02/01/2026

In conformità con delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e relative istruzioni della Banca d'Italia in vigore.

Condizioni applicate al Prestito Sociale Vincolato a 6 mesi

Importo massimo complessivo: euro 10.000.000,00

Offerta valida dal 02/01/2026 al 30/06/2026 o a esaurimento plafond

**Per somme vincolate
da 1.000 a 43.000 euro**

TASSO LORDO 3%

TASSI DI INTERESSE SU BASE ANNUA (Ritenuta fiscale 26%)

Chi può sottoscrivere il Prestito Sociale Vincolato

Ogni Socio Coop Liguria che apre un Libretto di Prestito Sociale dal 02/01/2026 al 30/06/2026 o a esaurimento plafond può sottoscrivere un contratto di Prestito Vincolato a 6 mesi.

Massimale individuale complessivo

Ciascun Socio può finanziare la Cooperativa fino al limite massimo di euro 43.000,00. Pertanto il totale delle somme depositate per Prestito Ordinario e Prestito Vincolato non può eccedere il predetto limite.

Importo vincolabile

Ogni Socio può vincolare somme comprese tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 43.000,00, con incrementi di euro 1.000,00 o multipli di euro 1.000,00.

Tasso di interesse

Il tasso, applicato su base annua, è quello vigente al momento della sottoscrizione del contratto e resta fisso per tutta la durata del vincolo.

Modalità di apertura

Il Socio Prestatore può vincolare somme già presenti sul suo Libretto di Prestito Sociale oppure versate contestualmente; all'atto del contratto viene registrato un trasferimento della somma da vincolare dal Prestito Ordinario al Prestito Vincolato (le somme devono essere disponibili).

Modalità di liquidazione

Le somme vincolate e gli interessi maturati, al netto della ritenuta fiscale vigente, verranno accreditate alla scadenza del vincolo sul Libretto di Prestito Sociale Ordinario. Gli interessi sono calcolati con capitalizzazione semplice secondo la durata dell'anno civile (365 gg).

Periodo di ripensamento

Il Socio Prestatore può recedere dal vincolo entro 7 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

Estinzione anticipata

Non è consentita la possibilità di sciogliere il vincolo prima della naturale scadenza, salvo che per gravi motivi che rendano necessario disporre degli importi vincolati, previa autorizzazione del Direttore Finanziario della Cooperativa.

Lo scioglimento anticipato dovrà, in ogni caso, avere ad oggetto l'intera somma soggetta a vincolo, in questo caso sull'importo restituito non viene corrisposto interesse.